



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 40/CSAT del 23 Febbraio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 20 Febbraio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023.

Gara – Città di Campagna 1919 / Battipagliese Calcio del 5.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

La società Asd Battipagliese Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di quattro (4) giornate adottate dal Gst nei confronti del calciatore Mazza Alfonso, pubblicata sul C.U. n. 107 del 9/02/2023. Deducava la società reclamante a mezzo proprio difensore, Avv. G. Calabrese, che il calciatore Mazza Alfonso, al termine della gara, subiva una aggressione ad opera del calciatore avversario, precedentemente espulso, il quale entrava sul terreno di gioco forzando il cancello di recinzione con lo specifico intento di colpire il Mazza con pugni alla schiena. Evidenzia, ancora, la società reclamante una disparità di trattamento in relazione alla sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore aggressore rispetto a quello aggredito. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della squalifica o, in via subordinata, per una sostanziale riduzione dal momento che, nel comportamento del calciatore Mazza, non vi è stata aggressività e/o intenzione di produrre danni da lesioni personali, tipica della fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 38 CGS che prevede una squalifica non inferiore a tre (3) giornate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, ritiene applicabile alla fattispecie quanto previsto dall'art 38 CGS non essendo ravvisabile, dalla lettura del referto, alcuna aggressione e/o interruzione di produrre, danni da lesione personali da parte del calciatore sig. Mazza Alfonso. Rileva, inoltre, Questa Corte che la sanzione disciplinare inflitta al calciatore Mazza risulta estremamente afflittiva rispetto anche a quella adottata nei confronti del calciatore aggressore. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore sig. Mazza Alfonso a tre (3) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.02.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.53 D.P. Caserta del 10.02.2023.

Gara – Agora Academy Srl / Pol. R. Sannicolese del 27.11.2022 – Campionato Allievi Under 16.

La reclamante ha impugnato la decisione del Gst di cui al C.U. n. 53/d.p. Caserta del 10/02/2023 che ha comminato, ai sensi dell'art. 53, commi 1-3-8, NOIF, l'esclusione della società dal campionato nonché la pena pecuniaria di euro 100,00 per aver rinunciato alla partecipazione del campionato in oggetto dopo l'inizio dello stesso. Ha sostenuto la società Pol. R. sannicolese di aver rinunciato alla partecipazione del campionato prima che esso cominciasse con comunicazione a mezzo email del 19/11/2022 confermata con pec del 24/11/2022. Il reclamo, regolarmente proposto, è fondato e va accolto integralmente poiché la società Pol. R. Sannicolese ha provato documentalmente di aver rinunciato tempestivamente al campionato e, pertanto, manca il presupposto di fatto su cui si fondano le suddette sanzioni che vanno annullate. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla la decisione della sanzione della pena pecuniaria di euro 100,00 comminata dal Gst D.P. Caserta con C.U. n.53 del 10/02/2023. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.02.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società RINASCITA ALVIGNANESE in riferimento al C.U. n.103 del 2.02.2023.

Gara – Rinascita Alvignanese / Sacro Cuore Cancelli Arnone del 29.01.2023 – Campionato Prima Categoria.

La società Asd Rinascita Alvignanese ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro (4) gare effettive comminata al calciatore Walter Ricci dal Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 103 del 2/02/2023. La Corte rilevato che la squalifica scaturisce dalla grave condotta del calciatore Walter Ricci il quale, dopo il gol della squadra avversaria, correva verso il DDG minacciandolo verbalmente per poi afferrargli con forza il braccio come si evince dal referto; rilevato, peraltro, che il ricorso proposto conferma i gravi fatti offrendo una ricostruzione degli stessi palesemente infondati. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 103 del 2/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.02.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il 23 Febbraio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**